

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA
IN ANATOMIA PATOLOGICA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO - di seguito brevemente denominata ASST - con sede legale in Via Stelvio n. 25, Sondrio (C.F. e P.IVA 00988090148), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito, domiciliato per la carica presso detta sede,

e

l'ASSOCIAZIONE AMAZZONI - di seguito brevemente denominata Associazione - con sede in Via Pedrotti 57, Tirano (C.F. 92021440141), rappresentata dalla Sig.ra Carla Caterina Tomè, Presidente dell'Associazione, domiciliata presso la sede,

* * *

premessi che:

- questa ASST ha la necessità di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di refertazione di campioni citoistologici per garantire l'erogazione del suddetto servizio nel rispetto delle tempistiche imposte da Regione Lombardia;
- come da provvedimento deliberativo n. ... del, l'Associazione Amazzoni è stata individuata quale soggetto deputato allo svolgimento dell'attività di refertazione di campioni citoistologici;

**TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Obiettivi

La presente convenzione ha ad oggetto prestazioni di refertazione di campioni citoistologici effettuate per finalità di interesse del servizio pubblico e al fine di garantire la continuità nell'erogazione di pubblici servizi.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione si impegna verso l'ASST ad eseguire attività di lettura e refertazione di campioni citoistologici mediante professionisti esperti, da essa individuati.

La refertazione del campione citoistologico avviene entro ventiquattro ore dalla consegna del campione all'Associazione o comunque nei tempi tecnici richiesti dalla prassi clinica previa informazione al Direttore UOC Anatomia Patologica.

Tutti i campioni citoistologici saranno accompagnati dalla scheda di richiesta dell'esame, corredata dal quesito diagnostico, dai dati clinici rilevanti.

Art. 3 - Obblighi delle parti

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

1. ASST espleta, mediante la UOC Anatomia Patologica, le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'attività oggetto della presente convenzione;
2. ASST ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività e sulla modalità di refertazione svolte dall'Associazione; nel caso ASST dovesse rilevare non conformità ai protocolli, criticità o inadempienze potrà recedere immediatamente dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione e riservandosi la possibilità di chiedere il risarcimento del danno;
3. ASST fornisce al personale contrassegni di riconoscimento, che dovranno essere resi visibili.

L'Associazione si impegna a:

1. garantire la disponibilità del personale necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, assicurando la sua specifica competenza e preparazione, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente;
2. fornire prima dell'inizio dell'attività presso ASST, con riferimento al personale che sarà destinato allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione:
 - a) l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici e recapiti;
 - b) la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti : laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in anatomia patologica, iscrizione all'ordine dei medici, consolidata esperienza professionale di almeno venti anni;
3. garantire il rispetto delle normative di lavoro, previdenziali e fiscali in materia, nonché delle clausole contenute nella presente convenzione;
4. garantire che il personale coinvolto nelle attività sia coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, rispondendo in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dal personale e manlevando ASST da ogni responsabilità;
5. manlevare ASST da ogni responsabilità per eventuali malattie e/o infortuni del personale.

Il personale individuato dall'Associazione si impegna a:

1. seguire direttive e indicazioni fornite da ASST mediante la UOC Anatomia Patologica;
2. offrire la massima collaborazione durante i controlli che dovessero essere eseguiti da ASST;
3. nell'ambito delle attività oggetto della convenzione, utilizzare le attrezzature di proprietà di



- ASST e averne cura;
4. durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, utilizzare i contrassegni forniti da ASST;
 5. rispettare quanto previsto dalla presente convenzione, nonché le norme in materia di igiene sanitaria, sicurezza, prevenzione dei rischi e riservatezza.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'attività

Le prestazioni saranno rese presso la UOC Anatomia Patologica.

Si concorda di effettuare un massimo di 64 ore/mese da suddividersi in 8 giornate di otto ore o 16 mezze giornate di 4 ore secondo quanto concordato con il Direttore UOC Anatomia Patologica.

Presso UOC Anatomia Patologica sarà tenuto un rendiconto delle presenze, comprensivo di data e orari di entrata e uscita, timbrato e firmato dal Direttore UOC Anatomia Patologica o suo delegato.

Art. 5 - Liquidazione

Il rendiconto delle prestazioni sarà trasmesso mensilmente dall'Associazione ad ASST.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione (data di protocollo) ASST verserà all'Associazione € 560,00 a giornata di 8 ore o, per giornata di minimo 4 ore, l'importo di € 280,00.

Art. 6 - Riservatezza

L'attività oggetto della presente convenzione deve essere eseguita dalle parti nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e quindi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Si intende per trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati personali saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di: liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato; limitazione della finalità e della conservazione; minimizzazione dei dati; esattezza, integrità e riservatezza.

Il trattamento di dati connesso alla presente convenzione ha finalità di interesse pubblico e di tutela della salute e la durata dello stesso coincide con il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e comunque con i termini indicati dalla normativa di riferimento.

Titolare del trattamento dei dati è l'ASST. Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del Reg.

UE 679/2016.

L'Associazione viene nominata, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, responsabile del trattamento dei dati personali eseguito nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

L'Associazione rispetta quanto previsto dall'art. 28 del GDPR e in particolare:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- informare ASST della nomina di ulteriori responsabili del trattamento e conseguente rispetto da parte dei medesimi degli obblighi previsti in capo ai responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità al GDPR;
- consentire che il titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- informare immediatamente il titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE n. 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- informare il titolare senza ingiustificato ritardo nell'ipotesi di qualsivoglia violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 679/2016;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo.

Fermo quanto previsto dall' art. 82 del GDPR, l'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte del personale da lei individuato e mantiene indenne il titolare da qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili all'Associazione o al personale da essa individuato.

Il personale individuato dall'Associazione è da questa autorizzato al trattamento dei dati personali e ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto convenzionale in argomento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 - Clausola di legalità

Con la sottoscrizione del presente atto l'Associazione dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'ASST del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

In particolare, nel rispetto dell'art. 53, co. XVI ter, del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., secondo il quale: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni ... non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri...", l'Associazione si impegna a non individuare professionisti che si trovino nei confronti di ASST nelle condizioni descritte dalla suddetta norma.

La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento da parte dell'Associazione comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 8 - Oneri assicurativi

Con la sottoscrizione del presente atto l'Associazione garantisce che il professionista che svolgerà l'attività in convenzione sia coperto da idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

ASST è esonerata da qualsiasi responsabilità, compresa quella per malattia o infortunio.

Art. 9 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. Tale convenzione, nel periodo di validità, potrà essere disdetta in ogni momento, purché la disdetta sia notificata tra le parti a mezzo Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno sessanta giorni.



Art. 10 - Risoluzione

Il mancato rispetto di una delle clausole della presente convenzione può determinare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge.

Art.11 - Spese

La presente convenzione:

- è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii..

Art.12 - Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge.

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Generale

(Dott. Tommaso Saporito)

Per l'Associazione Amazzoni

Il Presidente

(Sig.ra Carla Caterina Tomè)
